

qiunta regionale

DECRETO N. 38

DEL 2 9 NOV. 2018

OGGETTO: Approvazione del Progetto Operativo di Bonifica del sito ubicato lungo la S.R. 308 al km12+000 nel comune di Campodarsego a seguito dello sversamento di idrocarburi nell'incidente del 05/08/2015. Art. 242 D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si autorizza il Progetto Operativo di Bonifica del sito ubicato lungo la S.R. 308 al km12+000 nel comune di Campodarsego a seguito dello sversamento di idrocarburi nell'incidente del 05/08/2015.

Il documento dal titolo "Bonifica dell'area in corrispondenza al KM 12+000 lungo la S.R. 308 del Veneto in Comune di Campodarsego. Progetto Operativo" è stato trasmesso dal consulente dott. Paolo Rocca per conto del proponente Verti Assicurazioni S.p.a. con nota del 06/08/2018 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 331907 in data 08/08/2018.

Il progetto di cui sopra è stato integrato da documento dal titolo "Bonifica dell'area in corrispondenza al KM 12+000 lungo la S.R. 308 del Veneto in Comune di Campodarsego. Integrazione al Progetto di Bonifica", trasmesso dal consulente dott. Paolo Rocca per conto del Proponente Verti Assicurazioni S.p.a. con nota del 15/10/2018 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 419957 in data 16/10/2018.

Sui documenti è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 06/11/2018.

IL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO VENEZIA

PREMESSO CHE il consulente dott. Paolo Rocca per conto del proponente Verti Assicurazioni S.p.a. ha trasmesso il documento dal titolo "Bonifica dell'area in corrispondenza al KM 12+000 lungo la S.R. 308 del Veneto in Comune di Campodarsego. Progetto Operativo", con nota del 06/08/2018 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 331907 in data 08/08/2018;

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 18/09/2018 la quale lo ha richiesto specifiche integrazioni documentali;
- il consulente dott. Paolo Rocca per conto del Proponente Verti Assicurazioni S.p.a. ha trasmesso il documento dal titolo "Bonifica dell'area in corrispondenza al KM 12+000 lungo la S.R. 308 del Veneto in Comune di Campodarsego. Integrazione al Progetto di Bonifica", con nota del 15/10/2018 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 419957 in data 16/10/2018.

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 18/09/2018 (Allegato A), dal quale risulta che il Progetto Operativo di Bonifica di cui trattasi è ritenuto approvabile con prescrizioni operative.

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
 - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
 - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
 - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
 - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione Direzione Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio);
 - la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi.
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
- VISTA il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di cui all'art. 6 bis della L.R. n 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti.
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1507 del 26/09/2016 con la quale l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene ridenominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia.

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è autorizzato il Progetto Operativo di Bonifica dell'area di cui trattasi, trasmesso dal consulente dott. Paolo Rocca per conto del proponente Verti Assicurazioni S.p.a. con nota del 06/08/2018 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

con prot. 331907 in data 08/08/2018, integrato dal documento dal titolo "Bonifica dell'area in corrispondenza al KM 12+000 lungo la S.R. 308 del Veneto in Comune di Campodarsego. Integrazione al Progetto di Bonifica" inviato con nota del 15/10/2018 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 419957 in data 16/10/2018, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 06/11/2018, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- 2. Entro 60 giorni dalla data di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica la ditta dovrà dare l'inizio ai lavori di bonifica rispettando quanto prescritto nel verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 06.11.2018 allegato alla presente;
- 3. E' autorizzato lo scarico dall'impianto di trattamento delle acque di falda in progetto con le prescrizioni di cui al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 06.11.2018 allegato alla presente e della nota del Consorzio Acque Risorgive n. prot. 20172 del 23.11.2018 inviata alla ditta proponente;
- 4. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 358804 del 04/09/2018 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- 5. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta Verti assicurazioni S.p.a., al consulente Dott. Paolo Rocca, al Comune di Campodarsego, alla Provincia di Padova e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova;
- 6. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
- 7. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci



PAG16



Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del

06 novembre 2018

La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 439452 del 29 ottobre 2018, per il giorno 06 novembre 2018, alle ore 16:00, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, verifica l'assenza del Comune di Campodarsego e dà inizio ai lavori.

Proponente: Verti Assicurazioni S.p.A. sinistro n. 2306400 del 05/08/2015

Area: Campodarsego (PD)

Titolo: Comune di Campodarsego - S.R. 308 al km12+000 - Sversamento di idrocarburi a seguito del sinistro del 05/08/2015. Invio progetto operativo di bonifica.

Trasmesso con nota del 06/08/2018 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 331907 in data 08/08/2018.

Integrato da:

Titolo: Comune di Campodarsego - S.R. 308 al km12+000 - Sversamento di idrocarburi a seguito del sinistro del 05/08/2015. CdS Istruttoria del 18/09/2018. Invio integrazioni al Progetto operativo di Bonifica.

Trasmesso con nota del 15/10/2018 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 419957 in data 16/10/2018.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, descrive sinteticamente il documento in esame. Il progetto è stato ampiamente esaminato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 18/09/2018 la quale ha emesso un verbale richiedendo alla ditta l'ottemperanza di una serie di prescrizioni.

Il documento all'ordine del giorno risponde in maniera esaustiva alle prescrizioni richieste pertanto si ritiene approvabile fermo restando le considerazioni che dovessero emergere da parte della Provincia di Padova e del Consorzio Acque Risorgive per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dall'impianto di trattamento delle acque di falda di progetto.

PAGES

Il dott. Carlo Casoni rappresentante del Consorzio Acque Risorgive evidenzia, che a seguito delle integrazioni inviate dalla ditta, lo scarico è indiretto in quanto le acque vanno a confluire in un fossato non consortile il quale a sua volta confluisce in un canale Consortile. La ditta ha dimostrato tramite una livellazione che le acque dell'impianto di trattamento scaricate nel fossato a tergo della strada Regionale 308 vanno a confluire nel canale consortile. Per quanto sopra il Consorzio esprime un parere favorevole alla compatibilità idraulica dello scarico in oggetto, riservandosi di inviare un parere scritto agli enti e alla ditta i merito alle prescrizioni da impartire. Si evidenzia inoltre che la ditta propone di eseguire un monitoraggio delle acque di scarico solo per alcuni parametri della tabella A del Decreto Ministeriale del 30/07/1999.

Il dott. Fassina ritiene di acquisire il parere favorevole allo scarico dell'impianto di trattamento in esame da parte del Consorzio in data odierna e si rimane in attesa di ricevere il parere scritto con le prescrizioni operative che faranno parte integrante del decreto di approvazione.

L'ing. Lorena Sadocco rappresentante della Provincia di Padova concorda con il rappresentante della Regione Veneto nel ritiene che la ditta abbia risposto in maniera esaustiva alle prescrizioni impartite dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 18/09/2018, e da lettura del parere della Provincia di Padova del 05/11/2018 prot. 81020 sul documento in esame:

- 1. La ditta è autorizzata preventivamente, previo trattamento, a scaricare le acque di falda emunte nell'area in corrispondenza del tratto di Strada Regionale 308 identificata dal Km 12+000, nello scolo posto a Nord-Est del confine del sito.
- 2. L'autorizzazione allo scarico è subordinata all'acquisizione del nulla osta idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e dovrà rispettare quanto previsto nel parere idraulico del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive sul corpo recettore dello scarico.
- 3. La Ditta dovrà comunicare a Provincia ed A.R.P.A.V. la data di avvio dell'impianto di trattamento e l'attivazione del relativo scarico.
- 4. I valori limite di emissione dello scarico devono essere conformi ai limiti previsti dalla tab. A del Decreto Interministeriale 30/07/99. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5, del D.Lgs. n. D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.
- 5. Al fine di verificare la resa di abbattimento del sistema di trattamento, la Ditta dovrà verificare la qualità delle acque in entrata ed in uscita dall'impianto di depurazione con cadenza quindicinale per i primi 6 mesi di funzionamento e mensile per i successivi. Nelle acque in entrata e in uscita all'impianto, dovranno essere ricercati almeno i parametri BTEX, MtBE, idrocarburi totali espressi come n-esano ed IPA.
- 6. I sistemi di trattamento devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza programmando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora necessari, controllo e sostituzione dei filtri. Tali interventi devono essere puntualmente registrati in un quaderno di manutenzione da istituire e custodire presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo;
- 7. Tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/06, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione nelle acque superficiali. Dovrà essere consentito al personale dell'Autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i di effettuare all'interno

Allegato A decreto n. 38 del 29 NOV. 2018

degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

RAG 3/6

8. Dovranno essere trasmessi al Comune, Provincia ed ARPAV, con cadenza trimestrale i report contenenti i risultati dei campionamenti espressi in forma di tabelle riassuntive, i certificati prova, gli eventuali formulari di smaltimento dei carboni attivi, planimetria con ubicazione dei pozzi ed ogni altra informazione che la Ditta ritenga utile

Il dott. Andrea Silvio Schiona rappresentante dell'ARPAV ritiene di condividere le osservazioni degli Enti ritenendo approvabile il progetto di bonifica proposto con le prescrizioni operative della Provincia di Padova.

Dopo ampia ed approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria, ritiene approvabile il progetto di bonifica in esame richiedendo altresì alla ditta di rispettare le seguente prescrizioni operative:

- La ditta è autorizzata preventivamente, previo trattamento, a scaricare le acque di falda emunte nell'area in corrispondenza del tratto di Strada Regionale 308 identificata dal Km 12+000, nello scolo posto a Nord-Est del confine del sito.
- 2. L'autorizzazione allo scarico dovrà rispettare quanto previsto nel parere idraulico del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive sul corpo recettore dello scarico.
- 3. La Ditta dovrà comunicare a Provincia ed A.R.P.A.V. la data di avvio dell'impianto di trattamento e l'attivazione del relativo scarico.
- 4. I valori limite di emissione dello scarico devono essere conformi ai limiti previsti dalla tab. A del Decreto Interministeriale 30/07/99. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5, del D.Lgs. n. D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.
- 5. Al fine di verificare la resa di abbattimento del sistema di trattamento, la Ditta dovrà verificare la qualità delle acque in entrata ed in uscita dall'impianto di depurazione con cadenza quindicinale per i primi 6 mesi di funzionamento e mensile per i successivi. Nelle acque in entrata e in uscita all'impianto, dovranno essere ricercati almeno i parametri BTEX, MtBE, idrocarburi totali espressi come n-esano ed IPA.
- 6. I sistemi di trattamento devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza programmando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora necessari, controllo e sostituzione dei filtri. Tali interventi devono essere puntualmente registrati in un quaderno di manutenzione da istituire e custodire presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.
- 7. Tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/06, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione nelle acque superficiali. Dovrà essere consentito al personale dell'Autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i di effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 8. Dovranno essere trasmessi al Comune, Provincia ed ARPAV, con cadenza trimestrale i report contenenti i risultati dei campionamenti espressi in forma di tabelle riassuntive, i certificati prova, gli eventuali formulari di smaltimento dei carboni attivi, planimetria con ubicazione dei pozzi ed ogni altra informazione che la Ditta ritenga utile.
- 9. Tutte le indagini dovranno essere condotte secondo le procedure operative previste dal Protocollo di Caratterizzazione di cui Deliberazione della Giunta

Regionale del Veneto n. 2922 del 3 ottobre 2003 (DGRV 2922/03) "Definizione ppg. a la delle linee quida per il campionamento e l'analisi dei campioni di siti inquinati".

- 10. Con riferimento alle attività di campionamento, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo un idoneo cronoprogramma al fine di consentire l'eventuale presenza in campo di ARPAV per il prelievo dei campioni in contraddittorio; a tal proposito, al fine di consentire l'inserimento dell'attività di prelievo di campioni in contraddittorio presso il sito all'interno del calendario dell'Agenzia, la Ditta dovrà concordare per le vie brevi le date di campionamento con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo e di compilare in ogni sua parte l'apposito modulo di richiesta campionamento in contraddittorio (fornito da ARPAV), che dovrà essere successivamente trasmesso all'indirizzo pec a dappd@pec.arpav.it;
- 11. In merito ai campionamenti delle acque di falda, la Ditta dovrà procedere secondo le indicazioni tecniche della DGRV 2922/2003 .
- 12. Qualora, al momento del prelievo in contraddittorio con ARPAV la Ditta risultasse sprovvista dell'attrezzatura di cui sopra, il campionamento in contraddittorio verrà annullato e rimandato a data da destinarsi in funzione della disponibilità dettata dagli impegni istituzionali dell'Agenzia;
- 13. Eventuali modifiche non sostanziali delle modalità di esecuzione di indagini, di formazione dei campioni e dei parametri da monitorare, suggerite da particolari situazioni rilevate in fase di realizzazione dell'intervento, dovranno essere concordate con ARPAV ed opportunamente verbalizzate".
- 14. L'intervento di Messa in Sicurezza Permanente dell'area compresa tra il manto stradale e le palancole laterali per il tratto corrispondente all'intervento di bonifica deve essere indicato nel Certificato di Destinazione Urbanistica, allo scopo di considerare tale fatto qualora venissero effettuate attività future di scavo o interventi manutentivi.
- 15. In aggiunta al monitoraggio delle acque di falda previsto dalla ditta deve essere verificata periodicamente l'integrità del manto stradale.
- 16. La ditta, deve stipulare a favore della Provincia di Padova, prima dell'inizio dei lavori, una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti dal progetto di bonifica, di un importo pari al 50% del totale dei costi (art. 242 comma 7 D.Lgs. 152/06, Le garanzie finanziarie dovranno rispettare le modalità previste dalla D.G.R.V. n. 3962 del 10/12/2004, e non dovranno prevedere una scadenza prefissata. La Provincia disporrà lo svincolo di tali garanzie contestualmente al rilascio del certificato di avvenuta bonifica. L'avvio degli interventi di bonifica e' subordinato alla comunicazione da parte della Provincia di Padova dell'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie, inviata alla Ditta.
- 17. Tutti i lavori dovranno essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.
- 18. I lavori dovranno iniziare entro 60 giorni dall'approvazione, del progetto presentato. La data di avvio dei lavori di bonifica dovrà essere comunicato alla Regione del Veneto, al Comune, alla Provincia di Padova ed all'ARPAV allegando (se non già fornita in precedenza in allegato al documento progettuale):
 - > Nominativo del direttore dei lavori;
 - Nominativo del collaudatore, dei lavori di bonifica che dovrà essere nominato dalla Ditta prima dell'inizio degli interventi, per seguire il corso dei lavori ed effettuare le verifiche in corso d'opera nonché i collaudi parziali che riterrà necessari per predisporre un certificato di collaudo finale dell'intervento. Il collaudatore deve essere un professionista abilitato indipendente dai seguenti soggetti: esecutore dei lavori, proprietario del sito, estensore del progetto, responsabile dell'inquinamento. Ogni eventuale variazione del collaudatore deve

essere tempestivamente comunicata.

➢ l'elenco dei soggetti esecutori a cui sono appaltate le varie fasi di intervento allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali – Cat. 9, classe adeguata all'importo dei lavori cantierabili appaltati, secondo il sequente schema:

8AG. 5 6

-	partition in adjustment of the internal				
	nominativo	Estremi di iscrizione	Interventi	Importo la	avori
	ditta	all'Albo Cat.	appaltati	cantierabili	
		9/classe X		appaltati	

In caso di più lotti o fasi successive appaltate a soggetti diversi, le suddette informazioni dovranno essere fornite prima dell'avvio dei lavori di ciascuna fase;

- > cronoprogramma dettagliato aggiornato degli interventi;
- > cartografia georeferenziata recante indicazione dettagliata delle aree oggetto degli interventi previsti dal progetto operativo;
- estremi catastali dell'area oggetto di intervento (foglio, mappale, particella);
- l'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti derivanti dall'intervento (specificando tipologia, codice CER e allegando le analisi effettuate), allegando copia delle autorizzazioni in loro possesso;
- ▶ l'elenco dei trasportatori a cui sono affidati i rifiuti derivanti dall'intervento, allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- > le modalità di collaudo previste per ciascuna fase di intervento.
- 19. Il raggiungimento degli obiettivi di bonifica deve essere effettuato concordando data e modalità con ARPAV, che eseguirà in contraddittorio le analisi di almeno il 10% dei campioni prelevati secondo le modalità definite dalla DGRV 2922/03, i costi saranno a carico del proponente.
- 20. A fine intervento si dovrà trasmettere alla Provincia di Padova l'istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica contenente in allegato:
 - <u>Relazione di fine lavori</u> a firma del **Direttore dei lavori**, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
 - Certificato di collaudo, redatto dal Collaudatore dell'intervento.

Copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova per consentire la stesura della relazione tecnica prevista ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006.

21. Ai fini della realizzazione di un database informatizzato relativo allo stato qualitativo dei terreni e delle acque di falda, è opportuno che il proponente trasmetta in maniera informatizzata (tabella Excel o analoghe) al Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale i dati analitici ottenuti nel corso delle indagini ambientali delle aree di sua competenza usando il modello standard di ARPAV oppure quelli liberamente scaricabili da internet all'indirizzo: http://sistemavenezia.regione.veneto.it/content/database-bonifiche. Le tabelle compilate andranno inviate all'indirizzo di posta elettronica progettovenezia@regione.veneto.it, anticipando la lettera di trasmissione a mezzo pec all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Il Verbalizzante Dott. Simone Fassina

> Il Presidente Dott. Paolo Campaci

Allegato A decreto

1. 3 8 del 29 NOV 2018 PAG- 66

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta:

Dott. P. Campaci – Regione Veneto

Dott. S. Fassina – Regione Veneto

Dott. A.S. Schiona – ARPAV Dipartimento di Padova

Dott.ssa L. Sadocco – ARPAV Dipartimento di Padova

Dott. C. Casoni – Consorzio Acque Risorgive